



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Uffici VI ex DGSA
U.O. Tutela Animale

Ministero della Salute

DGSAF

0023310-P-14/09/2015



166120174

Ministero degli Interni
SEDE

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province
Autonome - Servizi Veterinari
LORO SEDI

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute -
NAS SEDE

ANCI- ANPCI Sede Nazionale

E p.c.
MIPAAF
FISE
FNOVI
ANMVI
ENPA
LAV
I.H.P

OGGETTO: Ordinanze Ministeriali pubblicate nella G.U.R.I. – Informativa.

Sono state pubblicate in gazzetta ufficiale le seguenti ordinanze:

ORDINANZA 3 agosto 2015 - Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (15A06718) (GU Serie Generale n.209 del 9-9-2015)

ORDINANZA 3 agosto 2015- Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (15A06717) (GU Serie Generale n.208 del 8-9-2015).

Al fine di favorire la diffusione dell'informativa in oggetto, si invitano codesti Enti a dare massima divulgazione sul territorio, in particolare alle ASL alle Prefetture e ai Comuni per il seguito di competenza.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

PER IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello

IL DIRIGENTE

F.to Dr.ssa Marina Bellucci

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2015

Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (15A06718) (GU Serie Generale n.209 del 9-9-2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 agosto 2014 recante «proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2014, n. 208;

Ritenuto necessario prorogare l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, apportando modifiche al fine di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo anche la formazione dei proprietari e detentori di animali per migliorare la loro capacita' di gestione degli stessi;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante i percorsi formativi su base volontaria ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n.

3262);

Ordina:

Art. 1

1. L'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e' cosi' sostituito:

«I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Universita', delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.».

Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 28 agosto 2014, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 2015

p. il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

De Filippo

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2015

Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (15A06717) (GU Serie Generale n.208 del 8-9-2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare l'art. 8 del predetto Accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori

degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati);

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»;

Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi nelle manifestazioni non regolamentate del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla base dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica, nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262);

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, e' prorogata di dodici mesi a

decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.

Roma, 3 agosto 2015

p. il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

De Filippo

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 3552